

Allegato C)

Città di Vibo Valentia

Settore 1 - AFFARI GENERALI

Servizio Affari Legali e Generali - Servizio Gestione Risorse Umane
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963-599288 - Fax 0963-599216

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la residenza
municipale di Vibo Valentia, sita in Piazza Martiri d'Ungheria,

tra

Il Comune di Vibo Valentia, rappresentato dal Dirigente p.t. del Settore 1 – Affari
Generali, giusta decreto sindacale n. _____

e

Il professionista _____ nato a _____
il _____ con studio in alla via _____ n° _____

CF: _____ P.I. _____, iscritto all'Albo professionale di
_____.

Premesso che con determinazione del Dirigente p.t. Settore 1 – Affari Generali
n.....del.....veniva approvata, in via definitiva, la graduatoria formulata dalla
nominata Commissione esaminatrice, dalla quale risulta classificato al posto il sopra
nominato professionista _____;

ai fini del perfezionamento del conferimento dell'incarico di difesa, patrocinio e
rappresentanza processuale e stragiudiziale,

tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue,

1. l'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato e si intende affidato per la sola attività professionale di difensore, per lo svolgimento della quale il professionista incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali.
2. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza processuale ed il patrocinio giudiziale in materia tributaria dell'Ente fino alla scadenza dell'incarico.

L'attività si riferisce a tutti i procedimenti giudiziari tributari nei quali il Comune è parte attiva o passiva, da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di merito, rispetto ai quali sarà valutata la costituzione in giudizio. Risultano, altresì, espressamente comprese nell'incarico le

eventuali fasi di reclamo/mediazione, ove previste in via obbligatoria o facoltativa. Al termine della presente convenzione per le controversie non ancora concluse il professionista è obbligato a portare a termine l'incarico sino all'emanazione della relativa sentenza o provvedimento finale.

3. Il professionista dovrà fornire al competente ufficio dell'Ente il supporto necessario per la predisposizione di un inventario aggiornato delle controversie. Il professionista dovrà partecipare ai periodici incontri promossi dall'Ente per relazionare sull'andamento del contenzioso pendente e per discutere sulle possibili iniziative volte a prevenire l'insorgere di liti giudiziarie di natura tributaria.
4. L'Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che il firmatario della presente possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.
5. L'incarico avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
6. Il professionista ha l'obbligo di assicurare la sua presenza fisica presso l'Ente ogni qualvolta l'Ente lo richiederà, al fine di aggiornare i competenti Uffici sullo stato delle pratiche, acquisire la documentazione necessaria alla gestione delle vertenze e a prestare attività di consulenza e di supporto professionale ove richiesto.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la convenzione ove si verificassero gravi inadempimenti nell'esecuzione della prestazione professionale, ovvero per comprovati motivi di pubblico interesse.
8. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito omnicomprensivamente, in € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA e CPA, che verranno liquidati in relazione all'effettivo periodo prestato. Saranno ammesse a rimborso le spese vive sostenute dal professionista necessarie all'espletamento del mandato, previa trasmissione entro sessanta giorni dall'anticipazione della documentazione comprovante l'esborso. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente, rimarranno in capo all'Ente. Per poter procedere alla liquidazione il professionista dovrà presentare rituale fattura elettronica valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta trimestralmente entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.
9. Le spese di viaggio ed altre eventuali spese sostenute per raggiungere la sede comunale e gli Uffici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale non possono essere rimborsate in quanto già forfettariamente comprese nel corrispettivo stabilito.
10. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, il mandato e la procura *ad litem*, sarà conferita con specifico atto del legale rappresentante dell'Ente, l'avvocato rimane solidalmente responsabile dell'attività effettuata in esecuzione dell'incarico ricevuto.
11. Il professionista è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
12. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale né strutture né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.
13. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e/o, comunque, si impegna a fare cessare le dette incompatibilità entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria tutela in relazione all'apporto consultivo fornito.
14. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, rimane l'obbligo al legale verso l'Ente di prospettare e/o segnalare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

15. Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.
16. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato; tuttavia il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dalla presente convenzione per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
17. Alla scadenza fissata, il rapporto si risolve automaticamente senza bisogno di ulteriore comunicazione.
18. Il Comune si riserva la facoltà, ove consentito dalle disposizioni normative vigenti nel tempo, di conferire proroga del presente incarico, agli stessi patti e condizione della presente convenzione, per gli atti urgenti ed indifferibili, con provvedimento espresso dell'Amministrazione, solo per la durata necessaria per l'espletamento di una nuova eventuale procedura selettiva pubblica e relativa sottoscrizione della convenzione ad altro professionista.
19. L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere il contratto dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, con PEC o lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di tre mesi; il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune. In caso di recesso da parte del professionista, questi assieme ai fascicoli ed a tutta la documentazione relativa alle vertenze, quelle già definite ed a quelle ancora pendenti, dovrà predisporre e consegnare all'Ente una relazione sullo stato delle singole controversie, sulle date ed attività di udienze già fissate e sulle attività processuali ed extraprocessuali imminenti da compiere dopo la scadenza della convenzione, in modo da salvaguardare le posizioni del Comune e senza ulteriore spese. Qualora l'attività dovesse proseguire per la presenza di proroga, la successiva attività rimane agli stessi patti e condizioni stabilite con il presente accordo.
20. Con la consegna dei fascicoli e degli atti di causa, il professionista ha l'obbligo di rilasciare, se necessaria, ampia delega per il ritiro da parte dell'Amministrazione (o suo delegato) dei fascicoli di parte presso le autorità giurisdizionali ove risultano instaurati i giudizi già definiti o ancora pendenti.
21. È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente convenzione, il professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Vibo Valentia, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune. Il professionista si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ente l'esistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, che possono insorgere durante l'esecuzione della prestazione e lo svolgimento del rapporto.
22. E' escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.
23. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e confermano di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. E fatta salva la facoltà del Comune di Vibo Valentia di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati diano eventualmente esito positivo, si applica l'articolo successivo e salvo il risarcimento di eventuali danni a favore dell'Ente.
24. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal professionista, fino al momento della decadenza

- della nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione e con eccezione di ogni competenza accessoria, passata o futura, relativa all'esito eventualmente vittorioso delle controversie.
25. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi.
 26. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano agli atti amministrativi, a quanto riportato nell'avviso di selezione, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale di appartenenza.
 27. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con la sottoscrizione è autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.
 28. Il professionista si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla data odierna, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale in favore dell'Ente, con massimale per sinistro di importo non inferiore ad 500.000,00 di euro;
 29. La presente scrittura viene redatta alla presenza e con la sottoscrizione del Segretario Comunale, con funzioni di Ufficiale rogante, e sarà registrata in caso d'uso. Tutte le eventuali spese di registrazione e di esecuzione saranno poste a carico del professionista.

Vibo Valentia, lì

Per il Comune di Vibo Valentia

Il professionista